



**Sangritana S.p.A**

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

Pescara, 22 agosto 2017

Prot. n. ..017544

**All'ASSTRA**

Associazione Trasporti  
Piazza Cola Di Rienzo, 80/a  
00192 ROMA

**Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali**

**Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria**

per doverosa conoscenza:

Al Sig. Presidente della Regione Abruzzo  
**Dott. Luciano D'Alfonso**

Al Sig. Consigliere Delegato ai Trasporti  
della Regione Abruzzo  
**Dott. Camillo D'Alessandro**

LORO SEDI

Oggetto: comunicazione di richiesta attivazione procedura di consultazione sindacale per trasferimento ramo d'azienda a seguito di cessione ai sensi dell'art. 47 L. 428/90 Art. 2112 Cod.Civ.

Spett.li Rappresentanze ed Organizzazioni,

in coerenza con gli indirizzi dell'Azionista inerenti l'affidamento *in house* dei servizi minimi da parte della Regione Abruzzo a T.U.A. S.p.A., in adempimento delle attuali disposizioni legislative, T.U.A. Spa deve porre in essere, in tempo utile, tutte le attività necessarie per il trasferimento del ramo d'azienda commerciale alla società partecipata Sangritana S.p.A.

Tale ramo d'azienda corrisponde all'istituenda Divisione dei Servizi a Mercato, oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di T.U.A. S.p.a. prevista per il prossimo 30 agosto 2017.

Nell'impostare il modello organizzativo del ramo d'azienda si è tenuto presente quanto segue:

---

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) Sede Legale: via Asinio Herio,75 – 66100 CHIETI CH –  
Direzione Generale: via San Luigi Orione, 4 – 65128 PESCARA PE - Tel. 085-43212 – fax 085-50745-  
e-mail: [tuapec@pec.tuabruzzo.it](mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it) – [segreteria@tuabruzzo.it](mailto:segreteria@tuabruzzo.it)

Sangritana S.p.A. Piazza Della Stazione,1 – 66034 Lanciano (CH) – tel.0872-7081 – fax 0872 708500 - e-mail: [info@sangritana.net](mailto:info@sangritana.net)



**Sangritana S.p.A**

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

- a) i servizi a mercato, attualmente svolti da TUA S.p.A. e da far confluire nel nuovo ramo d'azienda, sono riconducibili essenzialmente a tre distinte tipologie aventi tre distinti mercati di riferimento:
- Servizi di autolinee per il trasporto di persone;
  - Servizi ferroviari nel settore del trasporto merci;
  - Attività dell'Agenzia di Viaggi.
- b) perseguire un modello che risulti non solo efficace nella gestione dei processi aziendali, ma anche e soprattutto efficiente, attraverso un'attenta valutazione costi/benefici tale da non compromettere l'equilibrio economico della società.

La neo Divisione è stata pertanto articolata su due livelli:

- livello 1: tre distinte linee produttive
- livello 2: funzioni generali a servizio di tutte e tre le filiere produttive (commerciale, marketing, amministrazione, controllo di gestione, ecc.).

In tal modo si evita, almeno in questa prima fase, l'onerosa istituzione presso ogni singola filiera produttiva di funzioni fra loro omologhe, per quanto specializzate su quella di appartenenza, che richiederebbero specifici presidi non sempre pienamente utilizzati, con conseguente ingiustificato appesantimento dei costi di gestione.

Si è proceduto ad una prima minima quantificazione delle risorse umane necessarie per l'implementazione di detto modello:

- **AFC:** 1 responsabile + 2 addetti
- **Commerciale e Marketing:** 1 responsabile
- **BU Servizi Autolinee:** 1 responsabile
  - Esercizio: 1 responsabile + 1 addetto + 80 autisti
  - Manutenzione Mezzi: 1 responsabile
- **BU Cargo:** 1 responsabile + 1 addetto
  - Staff Sala Operativa e CRM: 2 addetti
  - Produzione Treni: 1 responsabile + 1 addetto + 11 macchinisti
  - Produzione Manovra: 1 primo addetto, 1 secondo addetto, 6 macchinisti di manovra, 2 operatori scambi e cabina, 5 Operatori di manovra
  - Manutenzione carri: 1 responsabile
- **Agenzia di Viaggi:** 1 responsabile + 3 addetti alla Vendita.

Il personale da far transitare nella nuova impresa, è quello stabilmente addetto alle attività sopra richiamate, ovvero il gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati, già in forza in TUA SpA, le cui attività interagiscono tra di loro e sono capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili.



**Sangritana S.p.A**

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

Per il funzionamento delle attività trasferite a Sangritana S.p.A. in relazione alle quali non è possibile individuare personale stabilmente addetto alle stesse, si provvederà mediante l'istituto del distacco, anche con il contratto di rete di impresa.

È garantito al lavoratore ceduto la continuità del proprio rapporto presso il cessionario. Si evidenzia che verrà applicata al personale ceduto la medesima contrattazione collettiva adottata per il personale di TUA SpA. Per i lavoratori che verranno concordemente individuati a seguito dell'esperimento della consultazione sindacale varranno le tutele e le disposizioni di cui all'art. 2112 del codice civile. Gli stessi preserveranno i diritti quesiti in seno alla società cedente, sia in ordine agli inquadramenti che in relazione ai trattamenti economici e retributivi in vigore al momento del passaggio. Agli stessi verrà mantenuta l'anzianità di servizio maturata ed il trattamento di fine rapporto accantonato fino alla data del trasferimento; pertanto il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità.

In caso di retrocessione del ramo di azienda o di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di impresa di Sangritana SpA, il personale ceduto torna alle dipendenze di TUA SpA.

La data prevista del trasferimento è il 21 settembre 2017.

Il cessionario osserverà l'efficace ed efficiente gestione dei processi aziendali, attraverso un'attenta valutazione costi/benefici tale da non compromettere l'equilibrio economico della società.

Tali intenzioni troveranno corrispondenza in specifici piani di investimento, programmi produttivi e relativa dotazione organica.

Con la presente informativa si intende pertanto formalmente avviata l'attività di consultazione sindacale nel rispetto della previsione di legge.

E' gradita l'occasione per salutare cordialmente.

TUA SpA  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Tullio Tonelli)

Sangritana SpA  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Rasquale Di Nardo)

---

*Segreterie Regionali Abruzzo*

Pescara, 27 agosto 2017

Alla c.a.

**Dott. Tullio TONELLI**  
Presidente Tua Spa

**Pasquale DI NARDO**  
Amministratore Unico  
Sangritana Spa

e p.c.

**Dott. Luciano D'ALFONSO**  
Presidente Giunta Regionale

**Dott. Camillo D'ALESSANDRO**  
Consigliere regionale  
delegato ai trasporti

**Dott. Vincenzo RIVERA**  
Direttore Generale Vicario  
Direzione e Servizi Trasporti,  
Infrastrutture, Mobilità e Logistica  
Regione Abruzzo

Oggetto: Trasferimento ramo d'azienda a seguito di cessione art. 47 L. 428/90 Art. 2112 Cod.Civ.

Con riferimento alla Vs. nota - datata 22 agosto 2017, Prot. 017544 avente ad oggetto "*comunicazione di richiesta attivazione procedura di consultazione sindacale per trasferimento ramo d'azienda a seguito di cessione ai sensi dell'art.47 L.428/90 Art.2112Cod.Civ*" – la Filt Cgil Abruzzo unitamente alla Cgil Abruzzo

## RILEVATO CHE

- come noto, ai sensi della vigente normativa in materia, la "procedura di consultazione sindacale", quale prerogativa delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, si attiva su richiesta di queste ultime - non già per altrui richieste - una volta effettuata dai soggetti datoriali (l'alienante e l'acquirente) la formale comunicazione effettuata nei termini di cui al comma 1 del richiamato art.47 Legge 428/90;

- alla data odierna non risultano esservi atti emanati dalla Regione Abruzzo inerenti l'affidamento in house dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale e, come noto, non risultano peraltro essersi perfezionati i provvedimenti di competenza della medesima Regione relativi proprio alla formale definizione dei servizi minimi;

- alla data di redazione della Vs.nota, come peraltro da Voi dichiarato all'interno della medesima, non risultava altresì essersi formalizzata alcuna decisione in seno al CdA circa un ramo d'azienda oggetto di trasferimento che si sostiene, infatti, essere corrispondente *"all'istituenda Divisione dei Servizi a Mercato"*;

- al punto a) della citata Vs. nota si argomenta in merito ai *"servizi...da far confluire nel nuovo ramo d'azienda"*;

- nella parte finale della medesima Vs. nota si sostiene l'intendimento di ritenere *"formalmente avviata l'attività di consultazione sindacale"* richiamando il *"rispetto della previsione di legge"* che però, come noto, prevede una successione temporale - dalla comunicazione all'esaurirsi della fase di consultazione sindacale - che risulta precisamente scandita nei termini di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art.47 Legge 428/90;

- secondo il consolidato orientamento della Cassazione, più volte ribadito anche nelle recenti pronunce, costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall'art. 2112 cc, anche nel testo modificato dal D.lgs n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti;

- secondo l'orientamento richiamato la verifica dell'imprescindibile requisito comunitario della conservazione del ramo d'azienda presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e, per tale ragione, sono stati oggetto di accertamento istruttorio e massima attenzione i casi di strutture produttive create ad hoc in occasione del trasferimento;

- dalla analisi della normativa e dagli approfondimenti giurisprudenziali ne deriva, pertanto, che, affinché possa considerarsi legittima una cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., risulta necessario che il complesso trasferito consista in una struttura aziendale autonoma dal punto di vista funzionale e preesistente alla cessione, non assumendo alcun rilievo la sola decisione del soggetto cedente di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento;

- in sostanza, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che un ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonostante le modifiche introdotte dall'art. 32 del D.Lgs. 10/9/03 n. 276, non può essere disegnato, costruito e plasmato solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso, ma deve piuttosto consistere in un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria struttura, il che - proprio in relazione al senso del verbo "*conservare*" contenuto nella norma - presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente dato che, come è stato più volte autorevolmente sottolineato "*non si può conservare l'identità di ciò che non ha identità prima della cessione*"

## CHIEDE

che si valuti con attenzione quanto richiamato stanti le riscontrate incongruenze che emergono dalla Vs. comunicazione che, per tali ragioni, si appalesa come non rispettosa della normativa vigente nè conseguentemente dei termini previsti dalla procedura, nonché palesemente difforme con riferimento ai granitici orientamenti giurisprudenziali in materia.

La scrivente organizzazione sindacale, unitamente alla Cgil Abruzzo, ribadisce ancora una volta la necessità di valutare la possibilità di effettuare l'affidamento in house con modalità diverse da quelle sin qui da Voi ipotizzate.

In attesa di sollecito riscontro, distinti saluti.

Per la FILT CGIL Abruzzo  
**Franco Rolandi**



Per la CGIL Abruzzo  
**Rita Innocenzi**

